



*lunedì 20 giugno 2016*

**CODICE APPALTI**

**Triplice freno ai nuovi appalti**

[www.quotidiano.ilsole24ore.com](http://www.quotidiano.ilsole24ore.com) del 20/06/2016

**Sui requisiti dichiarazione europea**

[www.quotidiano.ilsole24ore.com](http://www.quotidiano.ilsole24ore.com) del 20/06/2016

**CATASTO**

**Istituito il catasto nazionale delle infrastrutture**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 20/06/2016

**Il fotovoltaico va a catasto? Le Entrate chiariscono: dipende dai casi**

[www.ediltecnico.it](http://www.ediltecnico.it) del 20/06/2016

Codice dei contratti. Da precisare il ruolo del responsabile unico nella valutazione di offerte e anomalie

## Triplice freno ai nuovi appalti

### *Transizione incerta, novità procedurali e norme in conflitto rallentano le gare*

Le numerose novità del Codice dei contratti pubblici presentano anche profili critici, che ne rendono problematica l'applicazione e ritardano lo sviluppo di nuove gare da parte delle stazioni appaltanti.

Il ridotto numero di bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 giugno) evidenzia le numerose difficoltà incontrate in questa fase dalle amministrazioni aggiudicatrici, che sono riconducibili a tre tipologie di problemi.

Il primo ostacolo deriva dai numerosi spazi di regolamentazione attuativa demandati all'Anac e a una serie di decreti ministeriali, rispetto ai quali le stazioni appaltanti preferiscono attendere un primo assestamento, soprattutto delle linee-guida, per evitare lo sviluppo delle procedure in modo incoerente.

Nel documento sottoposto a consultazione in ordine al ruolo del responsabile del procedimento, ad esempio, l'Autorità ha evidenziato come a suo parere questa figura non debba procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse, andando in senso contrario a quanto era stabilito nel quadro normativo previgente. L'incertezza conseguente ha indotto molte amministrazioni ad aspettare le linee-guida definitive per avere elementi certi su un passaggio operativo così delicato.

Situazione analoga è registrabile per le linee-guida relative all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle quali le stazioni appaltanti attendono di verificare le indicazioni dell'Anac in merito alle metodologie di attribuzione dei punteggi da utilizzare.

Una seconda serie di criticità deriva dalle confligenze tra alcune norme del Codice dei contratti pubblici e altre disposizioni di legge: il caso più rilevante è quello delle previsioni sulla partecipazione degli operatori economici ammessi al concordato con continuità aziendale, per le quali non sussiste coordinamento tra l'articolo 110 del Dlgs 50/2016 e l'articolo 186-bis della legge fallimentare.

Il terzo profilo problematico emerge dalle notevoli differenze nell'impostazione di alcune fasi procedurali, che devono essere rapidamente assimilate dalle stazioni appaltanti.

Il nuovo Codice non prevede più l'obbligo di verificare in corso di gara i requisiti di capacità economica e tecnica su un campione di concorrenti scelto a sorteggio, rimettendo invece questa analisi all'amministrazione e comunque prevedendola come necessaria solo in rapporto all'aggiudicazione.

Il Dlgs 50/2016 non contempla più nemmeno norme sullo svolgimento delle operazioni di gara e ha semplificato il sub-procedimento di verifica delle offerte anomale.

Molti aspetti di dettaglio volti a regolare questi passaggi della procedura selettiva, pertanto, devono essere specificati dalle amministrazioni nel disciplinare di gara, per evitare difficoltà per le commissioni e per ridurre i margini di rischio rispetto a possibili necessità di integrazioni dei bandi che potrebbero scaturire da previsioni eccessivamente sintetiche.

Analogo approccio di dettaglio deve essere adottato nella definizione dei sistemi criteriali per la valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi delle offerte, poiché l'articolo 95, al comma 1, stabilisce l'obbligo di strutturazione, per ogni elemento, dei criteri motivazionali che devono guidare la valutazione.

Molte problematiche si rilevano anche nella traduzione negli atti di gara delle nuove disposizioni sui motivi di esclusione, per i quali le stazioni appaltanti devono far fronte a norme con carenze di coordinamento (ad esempio quelle inerenti le condanne penali e la sottoposizione a misure di prevenzione antimafia) e con confligenze interpretative (ad esempio quelle riguardanti i conflitti di interesse, che devono essere risolti dall'amministrazione con l'astensione del dipendente interessato), ma anche con la nuova previsione per cui i requisiti di ordine generale devono essere mantenuti nel corso di tutta la procedura di gara (sancendo in diritto quanto era stato affermato più volte in passato dalla giurisprudenza).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Barbiero

---

**AUTONOMIA DA COMPLETARE** La riforma ha «liberalizzato» i meccanismi delle gare lasciando agli enti locali il compito di definirli nei loro disciplinari

Certificazioni. Obbligatorio accettare il documento unico comunitario con l'autocertificazione semplificata sull'assenza di cause di esclusione

## Sui requisiti dichiarazione europea

Le stazioni appaltanti devono accettare il documento di gara unico europeo (Dgue) come strumento dichiarativo dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Il nuovo Codice dei contratti introduce con l'articolo 85 il particolare formulario (definito dal regolamento comunitario 2016/7) per la veicolazione, da parte degli operatori economici, delle informazioni essenziali inerenti l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali.

Il principale elemento a favore dell'obbligatorietà di utilizzo del documento unico europeo si rinviene all'articolo 83, comma 9, in quanto la disposizione disciplina l'applicazione del soccorso istruttorio in particolare per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo previsto dall'articolo 85.

Il formulario è un'autocertificazione con la quale l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni ostative declinate dall'articolo 80 (condanne, tentativi di infiltrazioni criminali e così via) e di possedere i requisiti di capacità definiti nel bando di gara in base all'articolo 83 del nuovo codice.

La struttura del documento unico europeo, modulata sulle fattispecie delle direttive comunitarie, è impostata per favorire dichiarazioni molto semplici, che possono riguardare anche più tipologie di elementi, nella prospettiva di ridurre gli oneri dichiarativi e formali per gli operatori economici.

Questa struttura non è modulabile o estensibile, tanto che lo stesso regolamento comunitario 2016/7 precisa che in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa il documento unico deve essere presentato distintamente da tutti i partecipanti così come, in caso di avvalimento, deve essere presentato sia dal concorrente sia dall'ausiliaria.

Rispetto ai requisiti riferiti ai titolari di poteri di rappresentanza, lo stesso regolamento precisa che il documento unico può essere sottoscritto da tutti questi soggetti.

Il tipo di relazione informativa semplificata che deriva dal modello responsabilizza moltissimo gli operatori economici, i quali possono tuttavia trovarsi in difficoltà nell'esplicitare mediante le dichiarazioni sintetiche del formulario situazioni complesse (si pensi a soggetti che hanno riportato condanne penali o sono incorsi in risoluzioni contrattuali).

Per consentire una resa delle informazioni più ordinata possibile, è ipotizzabile che le stazioni appaltanti forniscano istruzioni precise per la compilazione nel disciplinare di gara e mettano a disposizione un modello dichiarativo correlato, utile soprattutto a consentire la specificazione delle dichiarazioni più articolate (sia quelle riferite a più soggetti sia quelle inerenti più situazioni critiche).

Il quadro normativo del codice sembra prefigurare l'estensione dell'utilizzo del documento unico anche alle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria, sia per il riferimento nella disciplina del soccorso istruttorio sia per la combinazione tra l'articolo 81, espressamente richiamato nel comma 5 dell'articolo 36, e l'articolo 85.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al.Ba.

---

### A TUTTO CAMPO

L'utilizzo dell'attestato Ue viene esteso alle operazioni sottosoglia «Bollino» necessario anche nei raggruppamenti

# Istituto il catasto nazionale delle infrastrutture

di Alessandra Marra 20/06/2016

**In Gazzetta le modalità attuative del SINFI che mappa reti elettriche, reti in fibra ottica, strade ed edifici e scuole digitalizzate**



20/06/2016 – E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), una sorta di catasto nazionale delle infrastrutture. Il **decreto sul SINFI**, che attua le disposizioni dello Sblocca Italia (**DL 133/2014**) e del **Dlgs 33/2016**, definisce le regole tecniche e le modalità per la costituzione, la consultazione e l'aggiornamento dei dati territoriali detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti proprietari o concessionari di infrastrutture di gas, luce, acqua e telecomunicazioni.

## **Catasto delle infrastrutture: SINFI**

La costituzione del "sistema informativo" rientra nelle misure individuate dal **Piano nazionale per la banda ultralarga** con un orientamento sulla riduzione dei costi di installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Il SINFI, che sarà gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, conterrà tutte le informazioni relative **alle infrastrutture presenti sul territorio**, sia nel sottosuolo che nel sopra suolo, e permetterà di velocizzare lo sviluppo delle reti a banda ultralarga e risparmiare sui costi di posa della fibra. Tra i **dati del sottosuolo catalogati** nel SINFI: reti di

telecomunicazione; reti elettriche; reti di approvvigionamento idrico; reti del gas; reti per il teleriscaldamento; oleodotti; reti per la pubblica illuminazione; ecc. Saranno, inoltre, inseriti nel sistema i dati relativi agli edifici equipaggiati con un'infrastruttura fisica passiva interna multiservizio (**edifici UBB Ready**) e **gli edifici scolastici digitalizzati**.

Tra i **dati catalogati** nel soprasuolo: strade (circolazione veicolare, pedonale, ciclabile ecc); ferrovie; immobili ed antropizzazioni ecc. Il SINFI fornirà informazioni relative ai **sottoservizi già presenti nel territorio e a quelli in fase di progettazione** da parte dei vari operatori di rete; in tal modo sarà più facile agevolare la progettazione di nuovi interventi ed il riuso delle infrastrutture esistenti.

### **Catasto delle infrastrutture: gli obblighi**

Le amministrazioni pubbliche avranno a disposizione **180 giorni** dalla pubblicazione del decreto per comunicare le informazioni al Catasto, **90 i giorni** a disposizione degli operatori. Entro i medesimi termini deve essere comunicata dai predetti soggetti l'eventuale **indisponibilità di dati** da inserire nel SINFI. Tutti gli operatori di rete ed i gestori di infrastrutture fisiche detentori delle informazioni e le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni saranno responsabili **dell'invio, della validazione, della correttezza e dell'aggiornamento dei dati** e delle informazioni comunicati al SINFI e saranno tenuti a fornire al Gestore le necessarie disposizioni relativamente all'accessibilità degli stessi che devono risultare normalizzati secondo il modello dati soprasuolo e modello dati sottosuolo richiamati nell'allegato A.

*© Riproduzione riservata*

## Il Fotovoltaico va a catasto? Le Entrate chiariscono: dipende dai casi



L'Agazia delle Entrate nella circolare 27/E ([puoi scaricarla qui](#)) comunica che la presentazione dell'atto di aggiornamento del catasto per l'installazione di un impianto fotovoltaico su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari non è obbligatoria, dipende. In generale, non esiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, perché **in generale i pannelli vengono assimilati agli impianti di pertinenza degli immobili**. Non influiscono perciò sul pagamento delle tasse.

*Esistono alcune eccezioni. Quali?*

### **1) Gli inverter**

Nella determinazione della rendita devono essere esclusi anche gli inverter e i pannelli fotovoltaici, a eccezione di quelli integrati nelle coperture o nelle pareti e quelli che aumentano il valore almeno del 15%.

### **2) Fotovoltaico e imbullonati**

Dopo la Legge di Stabilità 2016 gli "imbullonati" non vengono calcolati nella determinazione della rendita catastale. I proprietari degli immobili appartenenti alle categorie D ed E hanno avuto la possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, sono stati esclusi.

*Quindi cosa bisogna dichiarare a catasto?*

### **Fotovoltaico sui capannoni**

Se gli impianti fotovoltaici sono di pertinenza di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, accatastate nelle categorie dei gruppi D e E (capannoni, alberghi, ospedali, stazioni per servizi di trasporto ecc.), bisogna dichiarare la variazione se l'impianto aumenta il valore capitale dell'unità immobiliare almeno del 15%.

Per capire quando c'è un aumento del valore capitale, bisogna considerare le componenti immobiliari rilevanti, cioè il suolo (in caso di impianti a terra) o l'elemento strutturale (solaio o copertura), la presenza di locali tecnici ed eventuali recinzioni.